

L.R. 20 ottobre 2022, n. 15: *"Partecipazione all'associazione
"European Chemical Regions Network""* - Oggetto n. 5336/2022

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata alla
Delibera di Giunta n° 1026 del 2022**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Con il presente progetto di legge la Regione è autorizzata a partecipare all'associazione denominata "EUROPEAN CHEMICAL REGIONS NETWORK ", (ECRN) rete europea delle regioni chimiche che riunisce le regioni europee in cui l'industria chimica svolge un ruolo cruciale nello sviluppo economico, nella crescita e nell'occupazione. Facilitando la cooperazione interregionale, lo sviluppo di politiche e la partecipazione a progetti europei, la rete sostiene una forte dimensione regionale nell'agenda della politica chimica dell'Unione Europea per creare catene del valore europee moderne e sostenibili.

La quota associativa, così come stabilito dall'art. 5.1 dello statuto dell'associazione, è determinata sulla base di due componenti: una fissa e una commisurata a parametri statistici che definiscono il peso relativo del settore della chimica all'interno dell'economia regionale. Ai sensi del suo statuto l'associazione può decidere di modificare la quota associativa.

La quota associativa autorizzata per l'adesione, nel 2022, 2023 e 2024 è pari ad un importo annuale massimo di € 11.000.

Articolo 1

L'articolo 1 definisce le finalità della partecipazione della Regione Emilia – Romagna all'Associazione, coerentemente a quanto stabilito dalla proposta di statuto dell'Associazione medesima.

Articolo 2

L'articolo 2 stabilisce le condizioni cui è subordinata la partecipazione della Regione Emilia – Romagna all'Associazione, in coerenza con le previsioni dello Statuto regionale in materia (art. 64).

Articolo 3

L'articolo 3 stabilisce titolarità e modalità relative all'esercizio dei diritti partecipativi all'Associazione.

Articolo 4

L'articolo 4 stabilisce il limite massimo dell'importo che la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere all'Associazione a titolo di quota associativa annuale. **Articolo 5**

Stabilisce che agli oneri finanziari per gli anni 2022, 20223 e 20224 la Regione sarà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di missioni e programmi specifici la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale.

Per gli esercizi successivi al 2024 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2023	Pluriennale 2024
Nuove o maggiori spese	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Minori entrate			
<i>Totale oneri da coprire</i>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo Accantonamento a Fondo speciale per il PdL "Partecipazione delle Regione Emilia Romagna all'associazione "European Chemical Regions Network MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI – PROGRAMMA 3 Altri fondi, titolo 1 spese correnti “fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione del bilancio di previsione 2022-20224	11.000,0	11.000,00	11.000,00
Nuove o maggiori entrate			
<i>Totale mezzi di copertura</i>	11.000,00	11.000,00	11.000,00